



COMUNE DI COLMURANO

PROVINCIA DI MACERATA

Tel. 0733 508287 – Fax 0733 508112
Sito internet: www.comune.colmurano.mc.it

C.A.P. 62020
C.C.P. 13045620

P.IVA e Cod. Fisc. 00267160430
E-mail: info@comune.colmurano.mc.it

Copia

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 7 del 30-04-2019

Oggetto: ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF PER L'ANNO DI IMPOSTA 2019 - CONFERMA

L'anno duemiladiciannove il giorno trenta del mese di aprile alle ore 19:00, nella Sala Consiliare del Palazzo Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito il Consiglio Comunale alla Prima convocazione in sessione Ordinaria.

FORMICA ORNELLA	P	LIGNINI GIUSEPPE	P
MARI MIRKO	P	CONTIGIANI RICCARDO	P
ORFINI SERGIO	P	SERI ANDREA	P
GENTILI LUCIA	P	SERI SILVIO-GIUSEPPE	P
MARIANI MAHENA	P	PIERUCCI NORMA SUSANA	P
SERI ROSITA	P		

ne risultano presenti n. 11 e assenti n. 0.

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il Sig ORNELLA FORMICA nella sua qualità di SINDACO.

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE ALESSANDRA SECONDARI.

Vengono dal Signor Presidente nominati scrutatori i Signori:

LUCIA GENTILI

RICCARDO CONTIGIANI

SILVIO-GIUSEPPE SERI

La seduta è Pubblica

Registro proposte 6

Documento istruttorio del Funzionario responsabile del Settore “Area Contabile”, Ornella Formica:

Visto l'art. 151, comma 1, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (TUEL), approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione da parte degli enti locali del bilancio di previsione per l'anno successivo e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

Considerato che, nella [Conferenza Stato-Città del 22 novembre 2018](#), il Ministero dell'Interno ha dato il via libera alla proroga al 28 febbraio 2019 dei termini per approvare il bilancio di previsione 2019/2021 fissati al 31 dicembre 2018;

Considerato inoltre che, con decreto del Ministero dell'Interno del 25 gennaio 2019 (G.U. Serie Generale n. 28 del 02-02-2019) è stato disposto l'ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 degli enti locali, dal 28 febbraio al 31 marzo 2019;

Richiamato infine, il decreto del Ministero dell'Interno del 28 marzo 2019 (G.U. Serie Generale n.82 del 06-04-2019), il quale stabilisce l'ulteriore differimento dei termini per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali interessati dai gravi eventi sismici di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 18 ottobre 2016, n.189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dal 31 marzo al 30 giugno 2019;

Visto l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale stabilisce che gli enti locali deliberano, con effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza, entro la data fissata dalle norme statali, per la deliberazione del bilancio di previsione;

Visto l'articolo 193, comma 3 del TUEL, così come novellato dal decreto legislativo n. 126/2014, per cui “Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2”, ossia il provvedimento di salvaguardia degli equilibri di bilancio;

Richiamata le sentenze n. n. 4104/2017 e n. 267/2018 del Consiglio di Stato, nonché la recente sentenza n. 39/2018 del Tar del Piemonte in merito all'approvazione delle deliberazioni tariffarie da parte degli Enti Locali;

Considerato che, è indispensabile assicurare idonee fonti di finanziamento alle spese a carattere ricorrente, soprattutto quelle dipendenti dall'approvvigionamento di risorse necessarie al buon funzionamento dei servizi indispensabili;

Richiamato il D.Lgs. 28/09/1998 n. 360 e s.m. e i., istitutivo di una addizionale comunale all'IRPEF a norma dell'art. 48, comma 10, della legge del 27/12/1997 n. 449, come modificato dall'art. 1, comma 10, della legge 16/06/1998 n. 191;

Considerato che, la legge Finanziaria 2007 – Legge n. 296/2006 – all'art. 1, comma 142, ha stabilito che l'addizionale comunale IRPEF venga fissata con norma regolamentare, spostando la competenza in capo al Consiglio Comunale;

Dato atto che, i poteri d'accertamento relativi all'Addizionale spettano all'Amministrazione Finanziaria e che l'Addizionale medesima è dovuta al Comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 1° Gennaio dell'anno di riferimento;

Dato atto che, la previsione di gettito del tributo in parola (addizionale comunale all'IRPEF) è stata valutata nei limiti di quanto disposto al punto 3.7.5 del principio contabile applicato di cui dell'allegato n. 4/2 del DLgs 118/2011 e s.m. e i.;

Acquisiti i pareri favorevoli allegati al presente provvedimento, ex artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000, ed il visto di legittimità del Segretario comunale, come previsto dall'art. 97, comma 4, lett. d) del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;

Visto il D.Lgs. 267/2000 ed in particolare gli artt. 42 e 172;

PROPOSTA:

Sulla base di quanto sopra esposto, si propone di deliberare quanto segue:

- 1) di dare atto che, le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di confermare, per l'anno 2019, secondo le motivazioni espresse nella premessa, il sistema di applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF vigente nel 2018, il quale si articola secondo la previsione di aliquote differenziate nelle misure progressive per scaglione, come di seguito stabilite:

SCAGLIONE	ALIQUOTA (%)
FINO A 15 MILA EURO	0,60
OLTRE 15 MILA E FINO A 28 MILA EURO	0,65
OLTRE 28 MILA E FINO A 55 MILA EURO	0,70
OLTRE 55 MILA E FINO A 75 MILA EURO	0,75
OLTRE 75 MILA EURO	0,80

- 3) di dare atto che, le aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF progressive e diversificate per scaglioni, sono da applicare con un'aliquota diversa ad ogni quota di reddito, come accade per l'Irpef nazionale;
- 4) di approvare il regolamento per l'applicazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, allegato in calce al presente atto sotto la lettera A), per farne parte integrante e sostanziale;

- 5) inserire copia della presente deliberazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 688, della legge n. 147/2013, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al D.Lgs. n. 360/1998, entro il termine perentorio previsto dall'articolo 13, comma 13-bis e comma 15, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201;
- 6) di allegare la presente deliberazione al bilancio di previsione 2019/2021, ai sensi dell'art. 172, comma 1 lett. e) del D. Lgs. 267/2000.

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D. Lgs. n. 267/2000.

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ALIQUTA DI COMPARTECIPAZIONE DELL'ADDIZIONALE
COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE**

Art. 1, D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360

**Art. 1
Oggetto del regolamento**

1. Il presente regolamento, in applicazione del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, e dell'art. 1, comma 11, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, disciplina l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche.

**Art. 2
Determinazione dell'aliquota**

1. Con il presente regolamento adottato, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, il Comune di Colmurano, con decorrenza dal 1° gennaio 2019, determina i seguenti limiti massimi della misura dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche in relazione agli scaglioni di reddito fissati dalla legislazione statale, e precisamente:

Scaglione	Fascia di reddito	Aliquota massima
1	da 0 a 15.000 euro	0,60
2	da 15.000,01 a 28.000 euro	0,65
3	da 28.000,01 a 55.000 euro	0,70
4	da 55.000,01 a 75.000 euro	0,75
5	oltre 75.000 euro	0,80

2. Il consiglio, per effetto del combinato disposto dell'art. 42, comma 2, lettera f), e dell'art. 48 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, delibera le aliquote entro i limiti massimi di cui al precedente comma. In mancanza di tale deliberazione si applica l'aliquota vigente l'anno precedente.

**Art. 3
Disciplina della riscossione**

1. Il versamento diretto al comune viene effettuato con le modalità previste dal D.M. 5 ottobre 2007 (in G.U. 23 ottobre 2007, n. 247).

**Art. 4
Pubblicità del regolamento e degli atti**

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'art. 15, c.1, della legge 11.02.2005, n. 15, è tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

**Art. 5
Rinvio dinamico**

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenuti norme

vincolanti statali.

2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Art. 6 Tutela dei dati personali

1. Il comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, recante: «Codice in materia di protezione dei dati personali», e del Regolamento UE n. 2016/679.

Art. 7 Rinvio ad altre disposizioni

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rimanda, in quanto applicabili, alle disposizioni vigenti in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche.

Art. 8 Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore con il primo gennaio 2019 e, unitamente alla deliberazione di approvazione, viene comunicato al Ministero delle Finanze entro 30 giorni dalla sua esecutività secondo le modalità di legge.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto e fatto proprio il documento istruttorio riportato, predisposto dal Funzionario responsabile del Settore “Area Contabile”, Ornella Formica ad oggetto: “ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF PER L'ANNO DI IMPOSTA 2019 – CONFERMA”;

Ritenuto dover procedere alla sua approvazione;

Visto l'art. 151, comma 1, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (TUEL), approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione da parte degli enti locali del bilancio di previsione per l'anno successivo e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

Considerato che, nella [Conferenza Stato-Città del 22 novembre 2018](#), il Ministero dell'Interno ha dato il via libera alla proroga al 28 febbraio 2019 dei termini per approvare il bilancio di previsione 2019/2021 fissati al 31 dicembre 2018;

Considerato inoltre che, con decreto del Ministero dell'Interno del 25 gennaio 2019 (G.U. Serie Generale n. 28 del 02-02-2019) è stato disposto l'ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 degli enti locali, dal 28 febbraio al 31 marzo 2019;

Richiamato infine, il decreto del Ministero dell'Interno del 28 marzo 2019 (G.U. Serie Generale n.82 del 06-04-2019), il quale stabilisce l'ulteriore differimento dei termini per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali interessati dai gravi eventi sismici di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 18 ottobre 2016, n.189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dal 31 marzo al 30 giugno 2019;

Visto l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale stabilisce che gli enti locali deliberano, con effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza, entro la data fissata dalle norme statali, per la deliberazione del bilancio di previsione;

Visto l'articolo 193, comma 3 del TUEL, così come novellato dal decreto legislativo n. 126/2014, per cui “Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2”, ossia il provvedimento di salvaguardia degli equilibri di bilancio;

Richiamata le sentenze n. n. 4104/2017 e n. 267/2018 del Consiglio di Stato, nonché la recente sentenza n. 39/2018 del Tar del Piemonte in merito all'approvazione delle deliberazioni tariffarie da parte degli Enti Locali;

Considerato che, è indispensabile assicurare idonee fonti di finanziamento alle spese a carattere ricorrente, soprattutto quelle dipendenti dall'approvvigionamento di risorse necessarie al buon funzionamento dei servizi indispensabili;

Richiamato il D.Lgs. 28/09/1998 n. 360 e s.m. e i., istitutivo di una addizionale comunale all'IRPEF a norma dell'art. 48, comma 10, della legge del 27/12/1997 n. 449, come modificato dall'art. 1, comma 10, della legge 16/06/1998 n. 191;

Considerato che, la legge Finanziaria 2007 – Legge n. 296/2006 – all'art. 1, comma 142, ha stabilito che l'addizionale comunale IRPEF venga fissata con norma regolamentare, spostando la competenza in capo al Consiglio Comunale;

Dato atto che, i poteri d'accertamento relativi all'Addizionale spettano all'Amministrazione Finanziaria e che l'Addizionale medesima è dovuta al Comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 1° Gennaio dell'anno di riferimento;

Dato atto che, la previsione di gettito del tributo in parola (addizionale comunale all'IRPEF) è stata valutata nei limiti di quanto disposto al punto 3.7.5 del principio contabile applicato di cui dell'allegato n. 4/2 del DLgs 118/2011 e s.m. e i.;

Visto il D.Lgs. 267/2000 ed in particolare gli artt. 42 e 172;

Acquisiti i pareri favorevoli espressi dai responsabili dei servizi interessati secondo quanto disposto dell'articolo 49 del Decreto Legislativo 267/2000;

Con voti favorevoli n. 10 – Contrari n. 1 (Seri Andrea) - Astenuti n. ==, resi nei modi e forme di legge,

DELIBERA

La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

- 1) di dare atto che, le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di confermare, per l'anno 2019, secondo le motivazioni espresse nella premessa, il sistema di applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF vigente nel 2018, il quale si articola secondo la previsione di aliquote differenziate nelle misure progressive per scaglione, come di seguito stabilite:

SCAGLIONE	ALIQUOTA (%)
FINO A 15 MILA EURO	0,60
OLTRE 15 MILA E FINO A 28 MILA EURO	0,65
OLTRE 28 MILA E FINO A 55 MILA EURO	0,70
OLTRE 55 MILA E FINO A 75 MILA EURO	0,75
OLTRE 75 MILA EURO	0,80

- 3) di dare atto che, le aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF progressive e diversificate per scaglioni, sono da applicare con un'aliquota diversa ad ogni quota di reddito, come accade per l'Irpef nazionale;

- 4) di approvare il regolamento per l'applicazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, allegato in calce al presente atto sotto la lettera A), per farne parte integrante e sostanziale;
- 5) inserire copia della presente deliberazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 688, della legge n. 147/2013, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al D.Lgs. n. 360/1998, entro il termine perentorio previsto dall'articolo 13, comma 13-bis e comma 15, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201;
- 6) di allegare la presente deliberazione al bilancio di previsione 2019/2021, ai sensi dell'art. 172, comma 1 lett. e) del D. Lgs. 267/2000.

Inoltre, stante l'urgenza di provvedere in merito;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ad unanimità di voti favorevoli, resi nei modi e nelle forme di legge;

D E L I B E R A

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - 4^a comma - del D.Lgs 18.8.2000, n. 267.

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ALiquOTA DI COMPARTECIPAZIONE DELL'ADDIZIONALE
COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE**

Art. 1, D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360

**Art. 1
Oggetto del regolamento**

1. Il presente regolamento, in applicazione del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, e dell'art. 1, comma 11, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, disciplina l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche.

**Art. 2
Determinazione dell'aliquota**

1. Con il presente regolamento adottato, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, il Comune di Colmurano, con decorrenza dal 1° gennaio 2019, determina i seguenti limiti massimi della misura dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche in relazione agli scaglioni di reddito fissati dalla legislazione statale, e precisamente:

Scaglione	Fascia di reddito	Aliquota massima
1	da 0 a 15.000 euro	0,60
2	da 15.000,01 a 28.000 euro	0,65
3	da 28.000,01 a 55.000 euro	0,70
4	da 55.000,01 a 75.000 euro	0,75
5	oltre 75.000 euro	0,80

2. Il consiglio, per effetto del combinato disposto dell'art. 42, comma 2, lettera f), e dell'art. 48 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, delibera le aliquote entro i limiti massimi di cui al precedente comma. In mancanza di tale deliberazione si applica l'aliquota vigente l'anno precedente.

**Art. 3
Disciplina della riscossione**

1. Il versamento diretto al comune viene effettuato con le modalità previste dal D.M. 5 ottobre 2007 (in G.U. 23 ottobre 2007, n. 247).

**Art. 4
Pubblicità del regolamento e degli atti**

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'art. 15, c.1, della legge 11.02.2005, n. 15, è tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

**Art. 5
Rinvio dinamico**

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenuti norme

vincolanti statali.

2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Art. 6 **Tutela dei dati personali**

1. Il comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, recante: «Codice in materia di protezione dei dati personali», e del Regolamento UE n. 2016/679.

Art. 7 **Rinvio ad altre disposizioni**

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rimanda, in quanto applicabili, alle disposizioni vigenti in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche.

Art. 8 **Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore con il primo gennaio 2019 e, unitamente alla deliberazione di approvazione, viene comunicato al Ministero delle Finanze entro 30 giorni dalla sua esecutività secondo le modalità di legge.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO A NORMA DI LEGGE.

IL PRESIDENTE
F.to ORNELLA FORMICA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to ALESSANDRA SECONDARI

PARERI DI CUI ALL'ARTICOLO 49, COMMA 1, D.LGS. N. 267/2000

In merito alla REGOLARITA' CONTABILE esprime, per quanto di competenza, parere **FAVOREVOLE**

Colmurano, 30-04-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to 0 FORMICA ORNELLA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Istruttore Amministrativo - Messo del Comune di Colmurano certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio presente nel sito web istituzionale di questo Comune (www.comune.colmurano.sinp.net) dal 13-05-2019 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 32, comma 1 della L. 18 giugno 2009 n. 69 e contestualmente comunicato ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.

Colmurano, _____

IL MESSO COMUNALE
F.to Piccinini Mario

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 30-04-2019 perché dichiarata IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA, ai sensi dell'art. 134, comma IV, del T.U. – D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Colmurano, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to ALESSANDRA SECONDARI

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.
Colmurano,

IL SEGRETARIO COMUNALE
(*ALESSANDRA SECONDARI*)